

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

(del. C.P. 95/**94**, 79/**96** 75/**97**, 99/**01**, 28/**04**)

\*\*\*\*\*

## **ART. 1**

### **PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO**

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio della Provincia Regionale tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

## **ART. 2**

### **GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI**

1. Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

**“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse della Provincia Regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”.**

2. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Del giuramento si redige processo verbale.
5. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

## **ART. 3**

### **ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA**

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo collegio.

**ART. 4**  
**ELEZIONE DEL PRESIDENTE**  
**E DEL VICE PRESIDENTE**

1. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il Presidente ed il Vice Presidente. Nella prima votazione per la elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Nella eventuale successiva votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Dopo l'elezione del Presidente si procede, con le stesse modalità, all'elezione del Vice Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

**ART. 5**  
**ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Provinciale e la Commissione dei Capigruppo; attiva le Commissioni consiliari costituite; dirige e coordina l'attività del Consiglio; dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; convoca il Consiglio quando, al fine di evadere le richieste di chiarimenti sulle deliberazioni consiliari, occorre un nuovo interpello dello stesso in sede interpretativa, correttiva o integrativa delle determinazioni precedentemente assunte; firma, congiuntamente al Segretario Generale e al Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali, i verbali e le deliberazioni del Consiglio, mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture dell'ente.

**ART. 5 BIS**  
**CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE**  
**E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio cessano dalla carica per dimissioni o decadenza.

2. Nel caso di cessazione contemporanea del Presidente e del Vice Presidente assume la presidenza provvisoria il Consigliere più anziano per numero di preferenze individuali sino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Le dimissioni dalla carica di Presidente e da quella di Vice Presidente vanno presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. La seduta per la sostituzione deve tenersi entro 15 giorni.

## **ART. 6 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI**

1. Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni si procede alla costituzione dei gruppi consiliari.
2. Ogni Consigliere deve far parte di un gruppo consiliare composto da almeno tre Consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto da due o da un Consigliere a condizione che l'appartenenza derivi dalla diretta elezione nella lista.
4. Costituiscono, altresì, gruppo i Consiglieri, o il Consigliere, che nel corso della legislatura aderiscono ad una delle formazioni politiche originatesi per effetto di scissione e/o divisione interna, avvenuta a livello nazionale, di un partito nelle cui liste sono stati eletti.
5. I Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun gruppo formano il gruppo misto con un numero non inferiore a tre componenti.
6. Resta salva la facoltà a più gruppi consiliari di potersi costituire anche in gruppo unico indipendentemente dal numero dei componenti.
7. Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo e del Vice-Capogruppo. In caso di mancata designazione si considera Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo per numero di preferenze individuali.

## **ART. 7 COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO**

1. E' istituita la Commissione dei Capigruppo quale organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente dell'adunanza dei Consiglieri. Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni di Presidente della Commissione dei Capigruppo. Il Vice Presidente del Consiglio partecipa alle sedute della Commissione e la presiede nel caso di assenza o impedimento del Presidente.

2. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei Capigruppo.
3. Alla Commissione dei Capigruppo partecipa, senza diritto a voto, il Presidente della Provincia e/o un Assessore dallo stesso delegato.

#### **ART.8**

#### **AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO**

1. Per il concreto esercizio dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Provinciale sono assegnate adeguate risorse finanziarie, di personale e di strutture, nonché idonei supporti tecnici.
2. L'ammontare delle risorse finanziarie necessarie è annualmente determinato in sede di deliberazione del bilancio di previsione, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo e compatibilmente con le condizioni del bilancio stesso.
3. Le risorse finanziarie assegnate sono destinate al pagamento delle spese per indennità, gettoni di presenza, missioni e di rappresentanza del Consiglio e dei suoi componenti nonché per l'acquisizione di beni e servizi necessari.

#### **ART.8/bis**

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. Il Presidente del Consiglio individua, anche su proposta dei capigruppo e del Dirigente della struttura organizzativa di supporto, le esigenze di servizio da soddisfare.
2. La struttura organizzativa di supporto è costituita dal 1° Settore Organizzativo, il cui Dirigente adotta ogni determinazione afferente l'attività di gestione del Consiglio e delle sue articolazioni funzionali.

#### **ART.8/ter**

#### **MISSIONI**

1. Per comprovate esigenze e nell'interesse dell'Ente, il Presidente del Consiglio può autorizzare i consiglieri provinciali a recarsi in missione.
2. Il consigliere che si rechi in missione è tenuto a rendicontare le spese sostenute.
3. Il Dirigente del 1° Settore, verificata la regolarità delle spese, provvede alla liquidazione, tenendo conto delle eventuali anticipazioni disposte.

#### **ART.8/quater**

#### **LOCALI**

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, concorda con il Presidente della Provincia l'assegnazione dei locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale del Consiglio, dell'Ufficio di

Presidenza, dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti e straordinarie.

2. La manutenzione dei locali assegnati è curata dall'Ufficio tecnico della Provincia e la relativa spesa graverà sulla gestione generale dell'Ente.

## **ART. 9 RIUNIONI DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Organo medesimo.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Il Presidente, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano senza diritto di voto alle medesime riunioni.

## **ART. 10 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Organo stesso che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data.
2. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Presidente della Provincia Regionale. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni Consiliari costituite spetta al Presidente di tale collegio.
4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Provincia, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Il Presidente della Provincia Regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.
6. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri Provinciali almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
7. Nei casi d'urgenza la consegna dell'avviso di cui al comma precedente può avere luogo anche ventiquattro ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione,

su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.

- 8 Ai fini della convocazione del Consiglio e di ogni altro avviso o comunicazione o trasmissione di documenti, si intende che il domicilio dei Consiglieri sia eletto presso la segreteria del gruppo consiliare.
9. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato al domicilio dei Consiglieri, a cura dei messi provinciali, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.
- 10 La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo della Provincia Regionale.
- 11 Dell'avvenuta consegna presso la segreteria del gruppo viene data comunicazione, sempre a cura dei messi provinciali, al Consigliere presso la propria residenza, mediante fonogramma, fax o telegramma.
- 12 Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta o ventiquattro ore nei casi d'urgenza.
- 13 Nei giorni di seduta del Consiglio va esposta sulla facciata principale della sede della Provincia Regionale la bandiera nazionale.

#### **ART.11 PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere, a cura del Segretario, pubblicato nei termini di cui al precedente art.10, all'albo Pretorio dell'Ente.

#### **ART.12 DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI**

1. Presso la segreteria della Provincia saranno raccolti e messi a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al 7° comma dell'art.10.

**ART.13**  
**ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti di cui all'art.29 della L.R. 9/1986, come sostituito dall'art.20 della L.R. n.26/93 e successive integrazioni e modifiche.
3. Esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione scritta presentata al Consiglio ogni sei mesi dal Presidente della Provincia Regionale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta (commi 2° e 3° dell'art.24 della L.R. n.26/93).

**ART.14**  
**NUMERO LEGALE**

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo, si computano per unità.
5. Nella seduta di cui al superiore comma 4) non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma nell'apposito registro e ad informare il Presidente e/o il Segretario Generale in caso di allontanamento dall'aula.

**ART.15**  
**VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. Il Consiglio delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento non siano previste altre maggioranze o modalità di voto.
2. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

3. Per le nomine e le designazioni la votazione, nell'osservanza delle norme tutelate delle minoranze, avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti e designati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

**ART.16**  
**DECADENZA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER**  
**MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE**

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a sei sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza é deliberata dal Consiglio ed é preceduta da formale contestazione delle assenze. La contestazione é effettuata dal Presidente del Consiglio e notificata all'interessato nella forma prevista per la convocazione dei Consiglieri o mediante lettera raccomandata con A.R.. Essa deve contenere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a dieci giorni, entro il quale far valere le cause giustificative delle assenze. La proposta di decadenza non può essere sottoposta a deliberazione prima di quindici giorni dalla notifica all'interessato ed é votata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica mediante scrutinio segreto.
5. Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio Provinciale sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio stesso e delle Commissioni permanenti e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari singole e ripartite per gruppi consiliari.

**ART.17**  
**AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. Di norma le sedute del Consiglio Provinciale si tengono nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre al seggio della presidenza, devono essere riservati i necessari posti al Presidente della Provincia e ai componenti della Giunta Provinciale, al Segretario Generale ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio.
2. Apposito spazio con accesso indipendente deve essere destinato al pubblico.
3. Spazio adeguato all'interno dell'aula consiliare deve essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.

**ART.18**  
**ACCESSO ALL'AULA CONSILIARE**

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Nessuno può entrare armato nell'aula consiliare.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta dal Presidente e dopo che sia stata tolta la seduta.

**ART.19**  
**PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal Consiglio stesso, altrimenti stabilito. La seduta é segreta quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
2. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
3. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite dal Presidente di intesa con i Capigruppo.
4. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.
5. Il Consiglio si può riunire, per particolari motivi, in sede diversa da quella deputata su determinazione del Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo.

**ART.20**  
**SEGRETARIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. Il Segretario Generale della Provincia è Segretario del Consiglio Provinciale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Segretario Generale della Provincia.
2. comma abrogato
3. Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale non possono svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento all'art.176 dell'Ordinamento Amministrativo Enti Locali (L.R. 15/3/1963 n.16).

4. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere provinciale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

**ART.21**  
**REDAZIONE E APPROVAZIONE**  
**DEL PROCESSO VERBALE**

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.
4. E' firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali tra i presenti e dal Segretario.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce.
6. Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

**ART.22**  
**NOMINA DEGLI SCRUTATORI**

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente dell'Assemblea, designa tre Consiglieri per l'espletamento delle funzioni di scrutatore.

**ART.23**  
**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
  - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio; non dà lettura degli scritti anonimi e sconvenienti;

- b) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla presidenza prima dell'inizio della seduta, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari.
2. Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo Consigliere per gruppo per non più di cinque minuti.
  3. Il Presidente dà la parola ai singoli Consiglieri solo per comunicazioni urgenti e per non più di cinque minuti.

**ART.24**  
**TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI**  
**ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Provincia compete alle Commissioni Consiliari e ai singoli Consiglieri.
4. Ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, come recepito dalla legge regionale n.48/91, su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria nonché del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità.
5. La proposta di deliberazione della Commissione Consiliare e del singolo Consigliere, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambi sottoscritte dal proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Presidente della Provincia. Quest'ultimo la invia al Segretario Generale che provvede ad attivare gli uffici competenti per i pareri di legge di cui al superiore comma.
6. La proposta di deliberazione, completata l'istruttoria, viene rimessa al Presidente del Consiglio che provvede all'attivazione della Commissione competente ad esprimere il parere sulla stessa (o ad altri diversi eventuali adempimenti). Nella formulazione della proposta di deliberazione la Commissione Consiliare o il singolo Consigliere possono avvalersi degli uffici e del personale tramite il Segretario Generale dell'Ente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al proponente. La comunicazione è inviata per conoscenza anche ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del nome del proponente.

**ART.25**  
**INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Su proposta del Presidente del Consiglio Provinciale o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, può prendere la parola un Consigliere per ciascun gruppo.
3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

**ART.26**  
**ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE**  
**DISCUSSIONE GENERALE**

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'O.d.G. inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La relazione non può superare la durata di quindici minuti.
2. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
3. Dopo la relazione e l'eventuale lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, se richiesta da almeno uno dei Consiglieri, al relatore o ai relatori della Commissione consiliare che ha esaminato l'argomento o la proposta, è data la parola per non più di dieci minuti per comunicare il parere della Commissione ed eventualmente quello delle minoranze.

**ART.27**  
**INTERVENTI DEI CONSIGLIERI**

1. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chiede la parola, si procede senz'altro alla votazione.

**ART.28**  
**FACOLTA' DI PARLARE**

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri ha la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra prova e controprova.

**ART.29**  
**ORDINE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI**

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
3. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
4. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.
5. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
6. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.

**ART.30**  
**RICHIAMO AL REGOLAMENTO, PER MOZIONE  
D'ORDINE O PER FATTO PERSONALE**

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. Prima della votazione può intervenire per dieci minuti un Consigliere per ciascun gruppo. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

**ART.31**  
**DURATA DEGLI INTERVENTI**

1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che dallo stesso non siano, per particolari ragioni, autorizzati a restare seduti.

2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i quindici minuti. Nel caso però di lettura del discorso la durata è ridotta a dieci minuti.
3. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i dieci minuti.

**ART.32**  
**INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

**ART.33**  
**TUMULTO IN AULA**

1. Quando sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se il tumulto continua durante la sua assenza e/o persiste al suo rientro in aula, nei casi gravi, può togliere la seduta.

**ART.34**  
**QUESTIONI PREGIUDIZIALI E**  
**RICHIESTE DI SOSPENSIVA**

1. E' questione pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di dieci minuti, il proponente e un Consigliere per ciascun gruppo.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

**ART.35**  
**PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E**  
**VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI**

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni e soppressioni al testo di proposta di deliberazione.
2. Gli emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro il secondo giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.  
Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta.
3. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione sull'argomento è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
4. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria.
5. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Dirigente, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Analogo parere viene espresso dal Dirigente del Settore Finanziario qualora l'emendamento proposto comporti maggiori spese o minori entrate. Per acquisire i necessari elementi di valutazione, i Dirigenti possono chiedere che la trattazione della deliberazione venga rinviata a dopo la trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
6. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
7. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.
8. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti.
9. Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.
10. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
11. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

**ART.36**  
**ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE**  
**DELL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.
2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.
4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

**ART.37**  
**CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE**

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se è il caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

**ART.38**  
**SISTEMI DI VOTAZIONI**

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
2. Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

**ART.39**  
**CONTROPROVA**

1. La votazione per alzata e seduta e per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno tre Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

**ART.40**  
**VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE**

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del “si” e del “no”.
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine di anzianità per preferenze individuali dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere “SI” o “NO” ovvero “ASTENUTO”.
4. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
5. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

**ART.41**  
**VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO**

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la legge non disponga diversamente.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, da depositare ciascun Consigliere personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.
6. Eventuali schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio provinciale; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

**ART.42**  
**ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE**

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

**ART.43**  
**VOTAZIONE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO**

1. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

**ART.44**  
**DICHIARAZIONE DI VOTO**

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso in cui il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Parimenti ogni qualvolta il Consigliere si allontani dall'aula prima della votazione, ne darà atto nel processo verbale.
5. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

**ART.45**  
**MAGGIORANZA RICHIESTA PER**  
**L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi in cui la legge prescriba una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella prima votazione. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Nei casi in cui la legge, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, prevede, per la elezione a cariche, il voto limitato, si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.
4. Lo statuto della Provincia è adottato dal Consiglio, ai sensi dell'art.23 della L.R. 6.3.1986, n.9, con le modifiche di cui all'art.4 della L.142/90 come recepito e integrato dall'art.1 della L.R. 48/91, con un voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati..

- 4/bis. Le eventuali norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio su proposta della Giunta o di dieci Consiglieri, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate, se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le deliberazioni sulle materie appresso indicate sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica:
- a) costituzione di gestioni comuni, e relativi regolamenti, per le finalità previste dall'art.15 della L.R. 6/3/86 n.9;
  - b) contrazione di mutui passivi (artt.103 e 159 Ordinamento Amministrativo Enti Locali);
  - c) adozione e modifiche del proprio regolamento;
  - d) regolamento dei servizi in economia (artt.102 e 159 O.A.EE.LL.);
  - e) scioglimento di corpi organizzati (art.237 O.A.EE.LL.);
  - f) affidamento di attività e servizi mediante convenzione, assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi e partecipazione dell'Ente a società di capitali.
6. In caso di evidente pericolo o di danni nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate dal Consiglio possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.
7. Il ballottaggio non è ammesso al di fuori dei casi previsti dalla legge.
8. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa sessione.
9. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

**ART.46**  
**PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

**ART.47**  
**PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI,  
INTERPELLANZE, MOZIONI**

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività dell'Amministrazione.

2. Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. Allo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni è dedicata la prima ora delle sedute del Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'art.23. Quelle non trattate vengono rinviate alla successiva convocazione.

#### **ART.48** **CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE**

1. L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Presidente della Provincia, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

#### **ART.49** **SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE**

1. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Presidente o l'Assessore al ramo.
2. L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
3. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i dieci minuti.
4. Ove le interrogazioni siano firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
5. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione; può peraltro essere ripresentata.

#### **ART.50** **INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA**

1. E' nella facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta che deve essere fornita entro trenta giorni dalla data di ricezione.
2. Di tale risposta è data comunicazione al Consiglio.

**ART.51**  
**CONTENUTO DELL'INTERPELLANZA**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, al Presidente della Provincia, alla Giunta, o al singolo Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta, nonché gli intendimenti che si intendono perseguire su determinate questioni.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dopo le interrogazioni.

**ART.52**  
**SVOLGIMENTO DELL'INTERPELLANZA**

1. Il tempo concesso all'oratore per svolgere l'interpellanza non può eccedere i dieci minuti.
2. Dopo la risposta del Presidente o dell'Assessore, l'interpellante ha diritto di replica per non più di dieci minuti, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
3. L'interpellanza può essere trasformata in mozione.
4. Ove l'interpellanza sia firmata da più Consiglieri il diritto di replica spetta solo ad uno dei firmatari per ciascun gruppo.
5. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza per ciascun gruppo.
6. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno; può peraltro essere ripresentata.

**ART.53**  
**CONTENUTO DELLA MOZIONE**

1. Ogni Consigliere può presentare mozioni.
2. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

**ART.54**  
**TRATTAZIONE DELLA MOZIONE**

1. La mozione, letta in Consiglio ai sensi dell'art.23, deve essere posta all'ordine del giorno della successiva convocazione del Consiglio.

2. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono, oltre al Presidente e agli Assessori.
4. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

#### **ART.55**

### **MOZIONE DI SFIDUCIA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

1. Avverso il Presidente e la Giunta da lui nominata può essere presentata mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica se la mozione di sfiducia, votata per appello nominale, viene approvata dal 65 per cento dei consiglieri assegnati.”

#### **ART.56**

### **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

1. Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente da Commissioni consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio stesso, formate da Consiglieri Provinciali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari su designazione dei rispettivi gruppi.
2. Il Consiglio, preso atto delle designazioni suddette, provvede alla nomina delle Commissioni medesime.
3. I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo e, pertanto, non possono vincolare il Consiglio Provinciale nelle proprie determinazioni.
4. Le proposte di deliberazione della amministrazione dovranno essere trasmesse alle commissioni, da parte della Presidenza del Consiglio, entro 5 giorni dalla loro ricezione.
5. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro dieci giorni dal ricevimento della proposta da parte del Presidente della Commissione o entro cinque giorni nei casi di urgenza espressamente dichiarati. Si prescinde dal parere, altresì, nei casi di urgenza di cui al comma 7 dell'art.10.
6. Il medesimo atto può essere sottoposto al parere di più Commissioni competenti le quali, ove possibile, lo esaminano in seduta congiunta.

7. In caso di assenza o impedimento i componenti delle Commissioni possono essere temporaneamente sostituiti da altri Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo, su designazione del Capogruppo.

### **ART.57**

#### **COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI**

1. Le Commissioni sono cinque e sono costituite ciascuna da cinque Consiglieri ed hanno competenza nelle materie come appresso a fianco delle stesse indicate e corrispondenti ai Settori in cui si articola l'attività amministrativa dell'Ente:

**1^ COMMISSIONE** – Affari Generali – Problemi istituzionali, del personale e quant'altro non attribuito espressamente ad altre Commissioni.

**2^ COMMISSIONE** – Beni Culturali e P.I. – Solidarietà Sociale – Rapporti con la CEE.

**3^ COMMISSIONE** – Attività produttive – Sport.

**4^ COMMISSIONE** – Costruzione e manutenzione infrastrutture Provinciali – Ecologia.

**5^ COMMISSIONE** – Bilancio – Patrimonio – Parchi e riserve – Politiche giovanili – Coordinamento servizi di volontariato.

2. Lo stesso Consigliere non può fare parte di più di 2 Commissioni.

### **ART.58**

#### **ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E NOMINA DEL SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI**

1. Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro sette giorni dalla costituzione della Commissione stessa, elegge nel suo seno, con una prima votazione il Presidente e con una seconda il Vice Presidente.
2. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.
3. Nella elezione del Presidente e in quella del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino egual numero di voti, risulta eletto il più anziano per età.
4. Il Presidente del Consiglio nomina per ciascuna Commissione un segretario scelto tra il personale assegnato alla struttura organizzativa del Consiglio Provinciale. In caso di assenza del segretario le relative funzioni sono svolte da altro segretario di commissione designato dal Dirigente del Settore.

5. comma abrogato

**ART.59**  
**COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI**

1. Ciascuna Commissione permanente è chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio e le questioni che la Giunta Provinciale o il Presidente della Provincia intendano farle esaminare prima della discussione in Consiglio o che il Consiglio stesso ritenga di dovere sottoporre al suo preventivo esame.
2. Le Commissioni possono avanzare proposte al Consiglio, al Presidente della Provincia e all'Assessore competente, possono richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti agli uffici e servizi della Provincia.
3. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.
4. E' facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.
5. Le questioni definite dalle Commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

**ART.60**  
**PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI**

1. La composizione delle Commissioni Consiliari è integrata, in qualità di componenti con voto consultivo, dal Presidente del Consiglio e dal Vice Presidente.
2. Possono partecipare, senza diritto a voto, il Presidente della Provincia e componenti la Giunta Provinciale, i Capigruppo consiliari o, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, un consigliere da loro delegato, nonché i rappresentanti dei Comuni per le sole materie di loro interesse. Possono partecipare, altresì, dietro richiesta delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei all'Amministrazione.
3. A richiesta del Presidente della Commissione e sentita la Commissione stessa, possono essere invitati per essere sentiti su argomenti specifici soggetti o associazioni interessati.

**ART.61**  
**CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E  
SVOLGIMENTO DEI RELATIVI LAVORI**

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta l'Assessore al ramo o almeno un terzo dei componenti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente sono convocate dal Vice Presidente.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
5. La minoranza dissenziente potrà far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.
6. Le Commissioni, su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente delle Commissioni stesse o della maggioranza dei loro componenti, possono anche essere convocate presso istituzioni o enti di competenza della Provincia Regionale.

#### **ART.62 SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI**

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.
2. Di ciascun verbale dev'essere, a cura del Segretario, rimessa copia entro cinque giorni presso la Segreteria Generale dell'Amministrazione e data lettura ai componenti della Commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
3. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.
4. comma abrogato

#### **ART.63 COMMISSIONI SPECIALI**

1. Il Consiglio Provinciale, può nominare nel proprio seno, Commissioni speciali con il compito di procedere ad indagini, inchieste ed accertamenti che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ritenesse necessarie.
2. Operando entro i limiti del mandato ricevuto, dette Commissioni potranno avvalersi, se del caso, della consulenza di funzionari e tecnici anche estranei all'Amministrazione.

3. Per il funzionamento di dette Commissioni si applicano le norme di cui ai precedenti artt.58, 59, 60, 61 e 62.
4. Dei propri lavori le Commissioni forniranno al Consiglio ampia informazione, anche scritta, sulla quale potrà aprirsi un dibattito e/o votare ordini del giorno o mozioni.

**ART.64**  
**GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO**

1. Ai Consiglieri Provinciali compete per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari permanenti regolarmente convocate un gettone di presenza.
2. In nessun caso l'ammontare percepito in un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia.
3. I suddetti gettoni di presenza sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
4. Ai Consiglieri provinciali spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento della sede delle riunioni dal luogo della propria residenza.

**ART.64/Bis**  
**INDENNITA' DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI**  
**IN SOSTITUZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA**

1. Entro dieci giorni dall'inizio di ogni mandato amministrativo, o successivamente entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e comunque entro il 10 di gennaio di ogni anno, il Consigliere Provinciale può optare per la trasformazione del complesso dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale, della Conferenza dei capigruppo e delle commissioni formalmente istituite e regolarmente convocate in indennità di funzione, previa espressa richiesta scritta rivolta al Presidente del Consiglio Provinciale.
2. In caso di mancata espressa richiesta al Consigliere sarà attribuito, per tutto l'esercizio in corso, il gettone di presenza in ciascuna seduta degli organi collegiali nei quali egli è componente.
3. L'ammontare dell'indennità di funzione, da corrispondere al termine di ciascun mese, è determinata con deliberazione del Consiglio Provinciale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
4. L'indennità di funzione sarà decurtata di un importo pari all'ammontare del gettone di presenza, così come deliberato dal Consiglio, per ogni assenza non giustificata del Consigliere dalle sedute del Consiglio stesso, della Conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.

**ART.65**  
**RELAZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI**  
**DELLA PROVINCIA PRESSO ALTRI ENTI**

1. Le persone nominate a rappresentare l'Amministrazione in altri Enti, Consorzi, Comitati, Commissioni, Associazioni e simili, sottoposti a controllo da parte della Provincia, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Provincia che ne informerà il Consiglio.
2. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

**ART.66**  
**RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO IN**  
**OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Il Presidente del Consiglio potrà, in relazione alle esigenze che si presenteranno, nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio Provinciale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti al Governo Regionale e ad altri organi dello Stato, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

**ART.67**  
**DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E**  
**DI INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti. In quest'ultima ipotesi, i Consiglieri sono tenuti a formulare la richiesta, in modo chiaro e inequivocabile, presso gli uffici di competenza, possibilmente per iscritto o, se in forma orale, accusando ricevuta.
2. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta è trasmessa al domicilio dei Consiglieri, eletto presso la Segreteria del gruppo di appartenenza, e depositata presso la Segreteria Generale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Contestualmente alla affissione all'Albo le deliberazioni della Giunta Provinciale riguardanti le seguenti materie sono trasmesse ai Capigruppo consiliari:
  - a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
  - b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;
  - c) assunzioni di personale.
4. Il controllo di legittimità sulle deliberazioni previste dal precedente comma può essere richiesto da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati.

5. A tal fine, la richiesta di controllo, datata e sottoscritta contestualmente, deve essere presentata all'Ufficio di Segreteria, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla pubblicazione all'Albo delle deliberazioni, con espressa indicazione:
  - a) della data, numero ed oggetto della deliberazione per la quale si richiede l'esercizio del controllo;
  - b) dei vizi di legittimità di cui si ritiene affetta la deliberazione e per i quali se ne chiede l'annullamento.
6. Il funzionario preposto alla prima Unità Operativa del Primo Settore è responsabile del procedimento agli effetti della normativa vigente.

### **ART.68 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Il Consiglio apporta modifiche e integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

### **ART.69 NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e relativo Regolamento, delle Leggi Regionali 6/3/1986 n.9, 3/12/91 n.44, 11/12/91 n.48, 1/9/93 n.26 e di Leggi e Regolamenti speciali e dello Statuto.

### **ART.70 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le precedenti disposizioni normative relative al funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e ogni altra norma che risulti in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### **ART.71 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di controllo e successiva ripubblicazione all'Albo della Provincia per la durata di 15 giorni.